

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*) (†) (‡)	Basmati (†)
ex 10.06	Riso:				
	B. altro:				
	I. Risono o riso semigreggio:				
	a) Risono:				
	1. a grani tondi	—	341,22	167,01	—
	2. a grani lunghi	—	304,14	148,47	228,11
	b) Riso semigreggio:				
	1. a grani tondi	—	426,52	209,66	—
	2. a grani lunghi	—	380,17	186,48	285,13
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:				
	a) Riso semilavorato:				
	1. a grani tondi	13,05	529,08	252,61	—
	2. a grani lunghi	12,97	600,97	288,60	450,73
	b) Riso lavorato:				
	1. a grani tondi	13,90	563,47	269,38	—
	2. a grani lunghi	13,90	644,24	309,77	483,18
	III. Rotture	95,54	177,53	85,76	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(†) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 531/85.

(‡) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(§) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(¶) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3077/86 del Consiglio.